



COMUNE DI CUTROFIANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 24/04/2007**
- **Integrato con deliberazione consiliare n. 31 del 01/07/2008**
- **Integrato con deliberazione consiliare n. 18 del 14/06/2013**

Organizzazione

La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, anche alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra funzione analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con il cimitero sono le seguenti:

1. Il Settore Tecnico provvede agli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva. Circa la manutenzione del Cimitero si rappresenta quanto segue:
 - Le autorizzazioni al lavoro straordinario degli addetti alla cura del Cimitero sono effettuate dal Responsabile del Settore Tecnico o suo delegato, anche se si tratta di assistenza ad operazioni di tumulazione od estumulazione.
2. La costruzione e l'ampliamento secondo i programmi generali predisposti dall'Amministrazione e inseriti nei Piani triennali delle OO.PP. afferiscono al Settore Tecnico assieme ad ogni altro adempimento di natura tecnica ad essi connesso;
3. Per quanto concerne la gestione delle lampade votive, anche se il servizio è affidato a ditta esterna, il Settore Tecnico curerà la supervisione e tutti gli aspetti tecnici e burocratici.
4. L'Ufficio Segreteria ed Affari Generali provvede alle comunicazione ed autorizzazioni previste dal presente regolamento nonché alla definizione finale degli atti contrattuali e relativa registrazione;
5. L'ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;
6. L'Ufficio di Stato Civile provvede alla emissione del permesso di seppellimento, alle autorizzazioni per il trasporto della salma fuori comune ed all'orario dei trasporti.

INDICE

TITOLO I – Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
1	Oggetto	
2	Competenze	
3	Responsabilità	
4	Servizi Gratuiti e a Pagamento	
5	Atti a disposizione del pubblico	
6	Depositi di osservazione ed obitorio	

TITOLO I – Capo II – FERETRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
7	Deposizione della salma nel feretro	
8	Verifica e chiusura feretri	
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	
10	Fornitura gratuita dei feretri	
11	Piastrina di riconoscimento	

TITOLO I - Capo III - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
12	Norme generali per i trasporti	
13	Esercizio del servizio di Trasporti funebri	
14	Orario dei trasporti	
15	Riti religiosi	
16	Trasferimento di salme senza funerale	
17	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	
18	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento	
19	Trasporti in luogo diverso dal cimitero	
20	Trasporti all'estero o dall'estero	
21	Trasporto di resti	
22	Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio	

TITOLO II – Capo I – CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
23	Elenco cimiteri	
24	Disposizioni generali-vigilanza	
25	Reparti speciali nel cimitero	
26	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali	

TITOLO II - Capo II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE COMUNALE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
27	Disposizioni generali	
28	Piano Regolatore Cimiteriale	

TITOLO II - Capo III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
29	Inumazione	
30	Cippo	
31	Tumulazione	
31 BIS	Criteri assegnazione loculi e cellette ossario comunali	
32	Deposito provvisorio	

TITOLO II - Capo IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
33	Esumazioni - carattere	
34	Esumazioni ordinarie	
35	Esumazioni straordinarie	
36	Ossa provenienti dalle esumazioni	
37	Estumulazioni ordinarie	
38	Divieto di riduzione di salme estumulate	
39	Estumulazioni straordinarie	
40	Norme particolari per le estumulazioni	
41	Esumazioni ed estumulazioni – pagamento	
42	Raccolta delle ossa	
43	Oggetti da recuperare	
44	Disponibilità dei materiali	

TITOLO II – Capo V- OSSARIO COMUNE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
45	Ossario comune	

TITOLO II – Capo VI- CREMAZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
46	Crematorio	
47	Modalità rilascio autorizzazione alla cremazione	
48	Urne Cinerarie	
49	Dispersione delle ceneri	

TITOLO II- Capo VII – POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
50	Custodia del cimitero	
51	Orario	
52	Disciplina dell'ingresso	
53	Divieti speciali	
54	Riti funebri	
55	Epigrafi, monumenti, ornamenti nelle tombe e nei campi comuni	
56	Fiori e piante ornamentali	
57	Materiali ornamentali	

TITOLO III – SEPOLTURE PRIVATE- Capo I – CONCESSIONI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
58	Sepolture private	
59	Durata delle concessioni	
60	Modalità di concessione sepolture private individuali,cellette ossario,nicchie	
61	Tombe di famiglia	
62	Uso delle sepolture private	
63	Manutenzione	
64	Costruzione dell'opera-termini	

TITOLO III - Capo II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
65	Divisione, subentri	
66	Rinuncia a concessione d'aree libere	
67	Rinuncia a concessione d'aree con parziale o totale costruzione	
68	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua	

TITOLO III - Capo III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
69	Revoca	
70	Decadenza	
71	Provvedimenti conseguenti la decadenza	
72	Estinzione	

TITOLO IV- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – CAPO I – Imprese e lavori privati

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
73	Accesso al cimitero	
74	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	
75	Recinzione aree- materiali di scavo	
76	Introduzione e deposito di materiali	
77	Orario di lavoro	
78	Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	
79	Vigilanza	
80	Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	

TITOLO IV- CAPO II – Imprese pompe funebri

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
81	Funzioni - licenza	
82	Divieti	

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI – CAPO I- Disposizioni varie

ARTICOLO	DESCRIZIONE	
83	Assegnazione gratuita di sepolture a cittadini illustri, benemeriti o caduti in guerra	
84	Mappe	
85	Annotazioni in mappa	
86	Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	
87	Schedario dei defunti	
88	Scadenziario delle concessioni	
89	Cautele	
90	Responsabile del servizio di polizia mortuaria	
91	Concessioni pregresse	
92	Tariffe	
93	Efficacia delle disposizioni del regolamento	

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, *n. 1265*, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, cui si fa riferimento per le parti non espressamente disciplinate, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.
2. In relazione alle norme di legge in materia al presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
3. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile di Settore/ Servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art. 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, alle cose, e non assume responsabilità, per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme da quello consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che indirettamente, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro V del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) L'inumazione in campo comune;
 - e) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) La fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico.
 - g) Il trasporto di salme di persone sconosciute o , se conosciute, per le quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi.
3. Gli interventi di cui al comma precedente , lettera f) sono a carico del bilancio comunale , previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali .
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti a pagamento, nelle forme e modi stabiliti dall'Amministrazione Comunale .

Art. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico , ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 6

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito d'osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell' obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi. E' permesso ai parenti o a chi ne assume le veci di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di

vita. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dal coordinatore sanitario della A.U.S.L., ad assicurarne la sorveglianza da parte del personale addetto.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL di Lecce, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, n. 185.

5. Il Cimitero di Cutrofiano dispone:

a) di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone morte a seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
le salme di persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

le salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

b) di un obitorio per l'osservazione e riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; per il deposito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie e accertamenti medico-legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservativo; per il deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Capo II

FERETRI

Art. 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere deve essere rimosso e deposto nel feretro; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto.

2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettivo - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione;
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) Per tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 23 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Lecce, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che

non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per Comune di partenza.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

E' a carico del comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone non abbienti e che, comunque, risultino da apposita attestazione del Sindaco non in grado di sostenere la spesa stessa, sempre che la salma debba essere inumata e il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Art. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Capo III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/90.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza sia in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

6. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n 773, comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

7. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 13

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, da qualunque impresa in possesso dei requisiti di legge. Per ogni singolo servizio funebre da eseguire le imprese devono essere in possesso di una specifica autorizzazione del trasporto, rilasciata dagli uffici comunali preposti.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n. 773.
3. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art. 8 della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. In ogni caso i carri dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dall'art. 20 del D.P.R. 285/90 e regolarmente riconosciuti idonei dall'AUSL competente.
5. I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.P.R. 285/90.
6. E' inoltre riscosso, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. 285/90, il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero per i trasporti provenienti da altri comuni o altri Stati da chiunque eseguiti.

Art. 14

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio fisserà, di norma, l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1) fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15

RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa, salvo diverse esigenze.

Art. 16

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIO ATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettivo - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Lecce prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 18

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPELLIMENTO

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore /Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Lecce o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero,

ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto e' data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 25 comma 2 del D.P.R. 285/1990.

Art. 19

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Settore/Servizio a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli art. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 21

TRASPORTO DI RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile di Settore /Servizio , a seguito di domanda degli interessati. Non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 22

RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI E SOSTA AUTO FUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e devono disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa

comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Titolo II

CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art. 23

CIMITERO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero comunale.

Art. 24

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine, la vigilanza e gli altri servizi del cimitero spettano al Sindaco che li espleta di norma mediante il personale comunale e comunque con prestazione d'opera e/o forme di gestione previste dalla legge.

3. Le operazioni di esumazione ed estumulazione nonché le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 competono esclusivamente al Comune.

Art. 25

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. In tali casi le sepolture ed i giorni del funerale vengono determinati nel rispetto della tradizione e delle regole del culto indicato ; e' comunque d'obbligo l'uso della cassa di legno per i trasporti o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 26

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute nel cimitero le salme delle persone che risultano essere state in vita concessionarie o membri della famiglia del concessionario, di sepolture private individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo o accudite da parenti residenti fuori dal Comune di Cutrofiano. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei loculi comunali, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che abbiano in questo Comune familiari sia in linea retta che collaterale fino al 2° grado, nonché i nativi di Cutrofiano che per varie ragioni, al momento della morte, non avevano la residenza nel nostro Comune.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 27

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31 del presente regolamento.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 28

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio per l'arco di almeno venti anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto :
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni;
 - c) Della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);
 - e) Cellette ossario;
 - f) Ossario comune.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
6. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 30

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, solo per i casi di cui alla lettera f) del precedente costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa
3. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 31

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette e resti; dette sepolture sono realizzate in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree - laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in regime di concessione le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme edilizie e del D.P.R. 285/90.

Art. 31 Bis

CRITERI DI ASSEGNAZIONE LOCULI E CELLETTE OSSARIO COMUNALI

1. L'assegnazione dei loculi comunali avrà luogo secondo il seguente criterio:
 - si procederà, partendo da sinistra verso destra per chi guarda, secondo il rigido ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l'alto, senza saltare file o righe. A completamento della colonna si passerà a quella successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino a totale esaurimento del blocco.

2. L'assegnazione avverrà a partire dal blocco 1/A e procedendo per i successivi blocchi in ordine progressivo, completando dapprima i piani inferiori dei blocchi per poi passare a quelli superiori seguendo lo stesso criterio di assegnazione.
3. A tale assegnazione si applicheranno le deroghe previste per le traslazioni come stabilito dal comma 2 dell'art. 39 del presente regolamento, rispettando sempre il criterio previsto al comma 1.
4. Per l'assegnazione delle cellette ossario comunali si seguirà lo stesso criterio previsto per i loculi.

Art. 32

DEPOSITO PROVVISORIO

1. La concessione provvisoria non è ammessa.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33

ESUMAZIONI – CARATTERE

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 34

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie, salvo quanto previsto dal 2° e 3° comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90, si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Responsabile del Settore/Servizio.
2. Trascorso tale periodo dalla inumazione dei cadaveri l'incaricato del servizio di custodia del cimitero deve provvedere alla rimozione dei resti mortali destinando le ossa esumate all'ossario comune. Tale adempimento non è condizionato all'assenso dei congiunti del defunto. Si consiglia comunque di dare preavviso, per motivi di pietà verso i defunti e per consentire, ai familiari che lo volessero, di assistere alla esumazione.

Art. 35

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R.

10 settembre 1990, n. 285 (esclusione da maggio a settembre).

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Lecce dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Lecce o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 36

OSSA PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI

1. Le ossa che si rinvencono devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i familiare o coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliarle per depositarle in celletta ossario o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

2. Tutti i rifiuti risultanti dalla attività cimiteriale sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 22/97; pertanto ogni attività ad essa correlata può essere direttamente esercitata dal Comune ovvero dal soggetto concessionario o appaltatore dei Comuni, quali Enti obbligatoriamente competenti, fermo restando che deve essere assicurato un distinto ed adeguato sistema di raccolta e che la destinazione dei rifiuti stessi è la termodistruzione.

3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni – art. 2 della C.M. della Sanità n. 10/98.

Art. 37

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Responsabile del Settore/Servizio, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua; tale adempimento non è condizionato dall'assenso dei parenti dei defunti.

2. I feretri estumulati devono essere inumati, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario – art. 3 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98 -.

Art. 38

DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME ESTUMULATE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 20 del codice penale.

Art. 39

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Dirigente Servizio Igiene pubblica della AUSL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il personale AUSL che sovrintende alle operazioni constati la non perfetta tenuta del feretro, è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità tramite il cosiddetto rifascio.

2. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate dal Responsabile del Settore/Servizio, previo parere favorevole del Dirigente Servizio Igiene pubblica della AUSL e su richiesta motivata dei parenti più prossimi o, in mancanza, degli altri discendenti, soltanto se riguardano estumulazioni di salme destinate ad essere traslate:

- a) in tomba di famiglia o cappelle gentilizie;
- b) in tombe di collettività;
- c) da queste (a e b) in loculi comunali;
- d) in cimiteri di altri comuni.

Le traslazioni da loculo a loculo comunale sono consentite soltanto ed esclusivamente se:

- le relative richieste tendono ad ottenere la concessione di loculi attigui o vicini sempre nello stesso blocco per tumulare salme di persone che abbiano avuto in vita il seguente rapporto di parentela: marito e moglie, fratelli e sorelle, madre e figli, padre e figli;
- le relative richieste tendono ad ottenere la concessione di loculi al piano terra qualora il familiare più prossimo sia invalido civile al 100% per patologie relative alla deambulazione. Le richieste devono essere corredate da relativa certificazione.

3. Le traslazioni da tomba privata o Confraternita a loculo comunale non possono essere richieste prima che sia trascorso un anno dalla tumulazione.

Gli oneri relativi a tali operazioni sono a carico della parte richiedente.

4. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni.

Art. 40

NORME PARTICOLARE PER LE ESTUMULAZIONI

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 34.

Art. 41

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le estumulazioni , sia ordinarie che straordinarie, nonché le esumazioni straordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 42

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Le stesse potranno essere collocate in loculo già occupato da salma o da resti, previo pagamento della tariffa in vigore o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art. 43

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Settore /Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, dal responsabile del servizio di custodia del cimitero, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Segreteria e Affari Generali.
3. In caso di mancata richiesta da parte dei familiari , gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, in occasione d'esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Economato , che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine prefissato, potranno essere

liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 44

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati entro 30 giorni dalla famiglia del concessionario o dei loro aventi causa, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente oggetto di concessione.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Settore/Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e d'opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui s'intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V

OSSARIO COMUNE

Art. 45

OSSARIO COMUNE

Il cimitero è provvisto di un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero; detto ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Capo VI

CREMAZIONE

Art. 46

CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone d'impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione e' da considerarsi , ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso.
3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002

Art. 47

MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione e' rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato o che, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, contenga specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari , attraverso una delle modalità previste dall'art. 3 della legge 30.3.2001 n. 130.

Art. 48

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e su concessione comunale l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, a meno che non si disponga per la collocazione della stessa urna in sepoltura privata , o delle sole ceneri in cinerario comune o presso i familiari .
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari di cui al comma precedente , nel rispetto di quanto definito dal D.M. 1.7.2002 .

Art. 49

DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto , le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della Legge 30.3.2001 n. 130 e successive integrazioni.

2. Per la dispersione nel cimitero il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum , entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002.

Capo VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 50

CUSTODIA DEL CIMITERO

1. Il cimitero, ad eccezione del normale orario di apertura e del tempo necessario per i servizi cimiteriali, e salvo i giorni di cui all'art. 51, dovrà tenersi costantemente chiuso.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà aprirlo per i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sentito il Dirigente Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 51

ORARIO

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 52

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni e ai diversamente abili fruitori di mezzi o sussidi speciali.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato d'ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) Ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni quando non siano accompagnati da adulti;
- e) Alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale del cimitero al momento dell'ingresso.

3. Per comprovati motivi il Responsabile del Settore /Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli .

Art. 53

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi od oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, etc.;
- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- k) Assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme (riferito ad estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati);
- l) Qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, quando applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, eccezion fatta per eventuali attività debitamente autorizzate.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 54

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

Art. 55

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI NELLE TOMBE E NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe e nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, elementi architettonici che nei casi in cui non eccedono le misure standard dei frontini dei loculi comunali non necessitano di preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico. Detta autorizzazione è invece necessario per interventi di maggiore dimensione e per particolari monumenti od elementi architettonici.

2. Le epigrafi devono limitarsi a contenere le generalità del defunto e le rituali brevi espressioni. Nei casi eccedenti tale criterio i familiari del defunto o chi per essi devono presentare il testo delle commemorative in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero devono essere tempestivamente rimosse.

5. Si consente il collocamento di fotografia del defunto, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 56

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziti, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. Nel cimitero sarà effettuata periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

3. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

Art. 57

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Titolo III

SEPOLTURE PRIVATE

Capo I

CONCESSIONI

Art. 58

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso d'aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema d'inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno d'adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune possono riguardare:
 - a) Sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) Sepolture per famiglie e collettività (file, archi a più posti, campetti, celle ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione si farà risultare da apposito contratto contenente l'oggetto della concessione, le clausole, le condizioni e le norme che regolano il diritto d'uso; le spese di bollo, tassa, registrazione, diritti d'ufficio etc. sono a carico del concessionario.
8. . In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - La natura della concessione, la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - La durata;
 - Il rappresentante dell'Ente, i concessionari/e;
 - Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepulcro gentilizio o familiare);
 - L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della eventuale tariffa prevista;

- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

9. La concessione a tempo determinato è revocabile, e riguardando un bene soggetto al regime demaniale, lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

Art. 59

DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

a) In 99 anni per i seguenti beni:

- aree per cappelle gentilizie e per loculi familiari ed individuali;
- loculi individuali e familiari;
- cellette ossario.

Dette tipologie devono essere assegnate previo avviso di bando pubblico.

- b) In 10 anni per le cellette ossario, le nicchie cinerarie individuali e le fosse per inumazione (tombe a terra);
- c) In 20 anni per i loculi individuali.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.

Art. 60

MODALITA' DI CONCESSIONE SEPOLTURE PRIVATE, CELLETTE OSSARIO, NICCHIE

1. La concessione della sepoltura privata avviene a richiesta degli interessati, secondo la libera scelta, in rapporto alla disponibilità nel cimitero .

2. La concessione in uso delle sepulture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 61

TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione novantannuale di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

2. Il termine di 99 anni decorre dalla data di stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'apertura di nuove arcate, destina quelle per le concessioni novantennali.

Art. 62

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 61, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (Corporazione, Istituto ecc.)
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. I casi di "convivenza o particolare benemeranza" nei confronti dei concessionari, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione, nei limiti dell'atto concesso e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 63

MANUTENZIONE

1. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere , per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene e a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo , se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.
3. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.
4. Nelle sepolture private eventualmente costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, esclusi :
 - Le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - Gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - L'ordinaria pulizia;
 - Gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza strumenti.

Art. 64

COSTRUZIONI D'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 74 ed all'esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per giustificati motivi, da valutare da parte dell'ufficio tecnico, può essere concessa una proroga di 6 mesi .

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 65

DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. I diritti e le obbligazioni previsti nelle concessioni per sepolture di famiglia sono trasmissibili, in linea retta, per successione "Juris sanguinis" o, in mancanza di tale titolo, "Jure hereditatis". I trapassi per successione devono essere comprovati da atto notarile o da attestazione giudiziaria o da altra idonea certificazione. Se la successione è testamentaria è richiesto l'estratto dell'atto testamentario. Se i titolari per successione sono più di uno questi devono designare, entro tre mesi, uno fra di loro che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari. I documenti relativi ai trapassi sono conservati nell'archivio dell'ufficio Cimitero.
8. Nel caso di successione ereditaria per mancanza d'eredi legittimi (Jure sanguinis), l'erede dopo aver comprovato il diritto alla successione nei modi di cui al secondo capoverso del precedente

punto, deve presentare domanda al Comune al fine di poter utilizzare la sepoltura privata di famiglia con aggiunta del nome della propria famiglia sotto la famiglia originaria. Il Comune provvederà alla riassegnazione della sepoltura dietro pagamento di un importo pari alla valutazione della sepoltura fatta dall'ufficio tecnico comunale. La nuova concessione darà diritto al nuovo concessionario di iniziare il suo iter come una nuova concessione di sepoltura privata di famiglia.

9. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede agli accertamenti necessari ed all'eventuale dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 5 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione. Le cappelle o i campetti gentilizi rimangono come monumento funebre, fino a quando non saranno dichiarati pericolosi per l'incolumità pubblica.

Art. 66

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

Art. 67

RINUNCIA A CONCESSIONE D'AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione d'aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 58, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 68

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI 99 ANNI O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nei giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) Quando, per inosservanza della prescrizione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi d'irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 71

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni d'aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. L'esecuzione delle opere private deve essere preceduta da comunicazione (ordinaria manutenzione) o richiesta di autorizzazione (nuove costruzioni, restauri, manutenzione straordinaria) al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico), precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.

3. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

4. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori sopra indicati, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 74

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono osservare le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90.

2. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

7. Le autorizzazioni, ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni, riguardanti le modalità d'esecuzione, ed il termine d'ultimazione dei lavori.

8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 75

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 76

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

Art. 77

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi da parte dall'Ufficio Tecnico.

Art. 78

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo della commemorazione dei defunti, salvo deroga espressa a cura dell'Amministrazione.

Art. 79

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco o di altri funzionari dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale .

Art. 80

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) A usare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri sia al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) Trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 81

FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Art. 82

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 83

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURE A CITTADINI ILLUSTRI, BENEMERITI O CADUTI IN GUERRA

1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona, detta "degli Uomini Illustri", ove l'Amministrazione Comunale o il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini, che si siano distinti per opere d'ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Le salme dei caduti in guerra, saranno mantenute e custodite in perpetuo nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal comune.(Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

Art. 84

MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione, in mappa, corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 85

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) La struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) Le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e) Gli estremi del titolo costitutivo;
- f) La data ed il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- g) La natura e la durata della concessione;
- h) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) Le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 86

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 87

SCEDARIO DEI DEFUNTI

1. E' istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 88, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) Le generalità del defunto;
 - b) Il numero della sepoltura.

Art. 88

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 89

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, etc.) od una concessione (aree, loculi, cellette, etc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 90

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta ai Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria, così come individuati alla pag. 1) del presente regolamento, l'emanazione degli atti in esso previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai Responsabili dei Servizi di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 91

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 92

TARIFFE

1. Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono, con deliberazione della Giunta Comunale, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità di euro o ai cinque euro superiori a seconda che si tratti di tariffe rispettivamente inferiori o superiori ai cinquanta euro.

Art. 93

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2.. Per quanto non fosse contenuto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. Ord. alla G.U. n. 239 del 12/10/1990), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8/7/1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19/8/1998).

